

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6815

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DELBONO, VALETTO BITELLI, PISTELLI, GIACALONE, PALMA, NIEDDA, MERLO, FRIGATO, FERRARI, FIORONI, RUGGERI, DOMENICO IZZO, PASETTO, LOMBARDI, MOLINARI, SAONARA, SCANTAMBURLO, POLENTA, REPETTO, CASINELLI, BOCCIA, RICCI, CASILLI, RIVA, RISARI, GIOVANNI BIANCHI, SERVODIO

Istituzione del servizio civile nazionale

Presentata il 29 febbraio 2000

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito della decisione del Governo di presentare un proprio disegno di legge (AC n. 5433), che prevede nuove norme in materia di modello di difesa e di riforma della leva, con conseguente graduale sospensione della leva obbligatoria, si è posta la questione assai rilevante della opportunità e significanza, culturale e costituzionale, di dare una nuova disciplina anche al servizio civile nel nostro Paese. Infatti, il servizio civile, in Italia, ha una lunga storia ed è figlio di una grande battaglia ideale: l'introduzione nel nostro ordinamento della possibilità di obiettare al servizio militare per ragioni di coscienza.

Molta strada è stata infatti realizzata dalla prima legge, la legge n. 772 del 1972. Dalla obiezione di coscienza fondata sulla « contrarietà all'uso personale delle armi » per motivi « attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati », la Corte costituzionale (con la sentenza n. 164 del 1985) ha reso più chiara la interpretazione dell'articolo 52 della Costituzione e ha dato allo stesso un più ampio respiro. Infatti, da una parte ha riconosciuto che il dovere di difendere la Patria si concretizza anche quando si « svolgono prestazioni di adeguati comportamenti di impegno sociale », ad esempio

nella difesa del territorio e della propria comunità, dall'altra ha ritenuto, in modo assai innovativo quanto disatteso, che l'articolo 52 può contenere anche « l'opera di sensibilizzazione e preparazione alla difesa popolare non violenta ».

L'obiezione di coscienza deve quindi intendersi non come un atteggiamento individualistico di chi si chiude nel proprio egoismo, ma come la volontà « di chi si propone di porre le proprie energie al servizio del non uccidere e della promozione umana ».

Dalla legge n. 772 del 1972 e dall'ulteriore affinamento operato dalla giurisprudenza costituzionale (si pensi alle sentenze n. 113 del 1986, n. 470 del 1989, n. 409 del 1989), nel nostro Paese è andata radicandosi una esperienza di servizio civile di centinaia di migliaia di giovani che hanno prestato il loro tempo di ferma eminentemente presso organizzazioni non a scopo di lucro o presso enti locali.

Il Parlamento ha avuto modo anche recentemente, a dimostrazione della rilevanza della materia e del fenomeno, di legiferare in modo organico, con la legge 8 luglio 1998, n. 230, legge che ha ribadito l'alternatività del servizio civile a quello militare; che ha definitivamente « civilizzato » il servizio civile staccandolo dal Ministero della difesa ed affidandolo al governo della Presidenza del Consiglio dei ministri e ad una apposita Agenzia per il servizio civile (come stabilito dal decreto legislativo n. 303 del 1999); che ha riconosciuto l'importanza dell'area vocazionale indicata dal giovane; che ha istituito una Consulta nazionale, importante riferimento consulenziale e coprogrammatorio per il Governo e l'Agenzia stessa. Ne è nato, quindi, con questa esperienza del servizio civile, un arricchimento reciproco, in termini di quantità e di qualità del servizio erogato, per l'intera comunità nazionale, ed in termini di accrescimento della propria cultura civile e di disponibilità verso i propri cittadini, per gli obiettori, che non può andare perduto. Da qui il diverso orientamento rispetto al recente disegno di legge del Governo (AS n. 4408), che ha proposto, a seguito della sospen-

sione della leva militare obbligatoria, l'istituzione di un servizio civile su base volontaria. L'ipotesi che si intende, al contrario, sottoporre all'attenzione del Parlamento è quella di un servizio civile obbligatorio. L'obbligatorietà ha fondate ragioni di ordine civile ed operativo e trova sostegno in importanti principi costituzionali. Vi è infatti, nel servizio civile, una decisiva valenza culturale per i giovani italiani del nostro tempo, ovvero un richiamo alla responsabilità che hanno nei confronti della comunità nella quale vivono, un dovere di solidarietà e difesa nei confronti della popolazione con maggiori *handicap* fisici, economici e culturali. Vi è, inoltre, un importante effetto che un servizio civile obbligatorio potrebbe provocare, quello di una risposta, seppure parziale, al vuoto culturale ed educativo che talvolta caratterizza le nuove generazioni. Un servizio civile che pone, anche, sotto verifica i propri stili di vita e induce a salutari ridimensionamenti delle proprie egoistiche pretese. Vi è poi l'importanza che, in una fase di profonda riforma dello Stato sociale nella direzione di una più compiuta sussidiarietà verticale ed orizzontale, riveste l'impiego di giovani nel campo dei servizi alla persona, all'ambiente, alla tutela dei beni culturali e artistici del Paese.

Alla probabile contestazione relativa alla impossibilità di gestione di un tale numero di giovani, si risponde che una breve durata della ferma (sei mesi) e l'esercizio del servizio nell'ambito territoriale del proprio comune di residenza o al massimo della provincia di residenza riducono di molto le problematiche organizzative e recettive. Inoltre, non vi è dubbio che lo sviluppo del terzo settore ed i nuovi compiti affidati, dalla recente produzione legislativa, agli enti locali garantiscono una solida base per accogliere i giovani e le giovani impegnati nel servizio civile.

Sotto il profilo dell'impatto economico, i costi sopportati dallo Stato trovano un ampio riequilibrio nei vantaggi sociali, culturali ed economici provocati dall'obbligatorietà del servizio civile. L'obbligatorietà trova poi il suo fondamento in

importanti articoli della Carta costituzionale. Innanzitutto nell'articolo 2, che richiama espressamente « l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale », nell'articolo 3, con il suo riferimento alla rimozione « degli ostacoli di ordine economico e sociale » che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ma non vi è dubbio che riferimenti importanti si trovano anche nell'articolo 9 (con la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e con la tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico), nell'articolo 11 (relativo al ripudio della guerra come strumento di offesa e di risoluzione delle controversie internazionali), nell'articolo 32 (tutela della salute) e nell'articolo 38 (sulla integrazione sociale delle persone in difficoltà). Riferimento inoltre può e deve rimanere l'articolo 52, che pure a fronte della sospensione della leva militare obbligatoria, trova ragione di vivere, nel precetto del sacro dovere di difesa della Patria, in nuove forme ed obiettivi entro « i limiti e i modi definiti dalla legge ».

La presente proposta di legge ruota quindi intorno a ben definiti principi e norme costituzionali e si indirizza conseguentemente verso determinate attività ed ambiti operativi (articoli 1, 2 e 3). Riguarda tutti i giovani, sia di sesso maschile che femminile, dal diciottesimo al ventiseiesimo anno di età (articolo 4) ed intende far

svolgere un periodo di ferma della durata di sei mesi, di cui uno dedicato esclusivamente alla formazione.

Si intende inoltre ribadire (articolo 5) la caratteristica assolutamente civile e non militare dell'esperienza, lasciando la gestione all'Agenzia per il servizio civile, già indicata dalla legge n. 230 del 1998 e dal decreto legislativo n. 303 del 1999, con l'importante ed innovativo concorso delle Province.

I soggetti a cui assegnare i giovani sono indicati dall'articolo 6 e si riferiscono nello specifico a tutte le possibili organizzazioni pubbliche o private, purché caratterizzate dall'assenza di finalità di lucro, dalla capacità organizzativa e dalla possibilità di impiego dei giovani.

Sono disciplinati i casi di rifiuto a prestare il servizio civile (articolo 8), nonché i comportamenti incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio (articolo 9).

Per la dotazione finanziaria si provvede tramite l'istituzione di un apposito Fondo nazionale (articolo 10).

Con la presente proposta di legge si intende innescare, altresì, un dibattito approfondito ed alto intorno al futuro del servizio civile ed alla tenuta del tessuto comunitario del nostro Paese, minato da processi disgregativi e dal sempre più scarso senso dello Stato e delle istituzioni repubblicane. Per tali ragioni si auspica la sua rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione).

1. Al fine di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, quale espressione del principio di solidarietà di cui all'articolo 2, nonché degli articoli 3, 9, 11, 32 e 38 della Costituzione, ed in attuazione del dovere di difesa della Patria sancito dall'articolo 52 della Costituzione, è istituito il servizio civile nazionale.

2. La partecipazione al servizio civile nazionale è obbligatoria.

ART. 2.

(Finalità).

1. Il servizio civile nazionale è ordinato ai fini enunciati nei principi fondamentali della Costituzione.

2. Il servizio civile nazionale mira in particolare a perseguire i seguenti obiettivi:

a) la garanzia attiva dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che come membro delle formazioni sociali;

b) la realizzazione del principio di solidarietà, mediante lo sviluppo della partecipazione alla vita sociale;

c) la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;

d) la tutela e lo sviluppo della cultura, dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico della Nazione;

e) la difesa e la promozione dei diritti umani riconosciuti negli atti internazionali sottoscritti dallo Stato italiano o da questo recepiti;

f) l'educazione alla pace e la promozione della pace, nonché la soluzione di controversie internazionali mediante strumenti diversi ed alternativi all'uso della forza armata;

g) la cooperazione con Paesi in via di sviluppo, mediante la partecipazione a progetti di promozione umana ed ambientale;

h) la tutela della salute;

i) l'educazione e l'integrazione sociale.

ART. 3.

(Ambiti operativi).

1. Il servizio civile nazionale persegue le finalità di cui all'articolo 2 prioritariamente mediante l'attuazione di interventi nei seguenti ambiti operativi:

a) la protezione civile e la tutela dell'ambiente;

b) l'assistenza e la promozione umana, soprattutto con riguardo all'integrazione sociale delle persone e delle fasce sociali a rischio di esclusione sociale e culturale;

c) la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale;

d) la cooperazione e la solidarietà internazionale, nella difesa e nella promozione della pace, anche mediante attività di ricerca e di sperimentazione di forme di difesa popolare non violenta, e con la partecipazione all'estero di missioni e ad operazioni di *peace-keeping*.

2. Il servizio civile nazionale si svolge di norma nella provincia di residenza; su richiesta dell'interessato, può essere svolto in un altro Paese membro dell'Unione europea e, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti e le convenzioni internazionali stipulate con tale Paese.

3. Il servizio civile nazionale può anche essere svolto, secondo le norme ivi vigenti, presso enti ed istituzioni operanti in Paesi

non membri dell'Unione europea a favore delle comunità italiane ivi residenti e per promuovere lo sviluppo della cultura, delle tradizioni e della lingua italiane, secondo particolari convenzioni stipulate tra l'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 5 ed il Ministero degli affari esteri.

4. Il servizio civile nazionale può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. In tale caso la sua durata è quella prevista dalla citata legge n. 49 del 1987.

ART. 4.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che lo esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, un decreto legislativo al fine di disciplinare ed organizzare il servizio civile nazionale.

2. In particolare, il decreto legislativo di cui al comma 1:

a) prevede che debbano svolgere il servizio civile di cui alla presente legge tutti i cittadini, sia di sesso maschile che femminile, di età compresa tra i diciotto ed i ventisei anni;

b) prevede che la gestione del servizio civile nazionale sia affidata all'Agenzia per il servizio civile istituita dal comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) prevede che l'inserimento dei giovani nel servizio civile nazionale tenga conto dell'area vocazionale, del settore di impiego, dell'ambito di residenza o al massimo provinciale nonché, eventualmente, degli enti o organizzazioni presso i quali si intende prestare il servizio. Fatte salve le esigenze di servizio e compatibilmente con

le possibilità di impiego, l'assegnazione del giovane, che dovrà avvenire da parte dell'Agenzia di cui alla lettera *b*) entro un termine definito nel decreto legislativo e comunque non superiore a un anno dalla data in cui vige l'obbligo di prestare il servizio civile, deve rispettare l'area vocazionale e il settore di impiego prescelti nell'ambito della provincia di residenza, tenendo conto delle richieste anche nominative degli enti e organizzazioni convenzionati ai sensi dell'articolo 6;

d) prevede che sia salvaguardato il valore della dichiarazione di obiezione di coscienza all'uso delle armi, assegnando ad esempio gli obiettori anche ad un reale impegno di approfondimento e di sperimentazione dei nuovi modelli di difesa popolare non violenta;

e) prevede che la durata del servizio civile nazionale sia di sei mesi, prorogabile a richiesta dell'interessato fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, purché nei limiti di età stabiliti dalla lettera *a*), nonché dalla programmazione annuale;

f) prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio;

g) prevede le cause ostative che motivano la impossibilità di esercitare il servizio o che ne motivano il rinvio;

h) disciplina le modalità per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di quanti hanno prestato regolarmente il servizio civile:

1) determinando le percentuali di accesso alle carriere iniziali nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel Corpo forestale dello Stato, prevedendo, a tale fine, apposite modalità di selezione;

2) prevedendo iniziative di sostegno e flussi preferenziali di collocamento sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a tutte le disposizioni recanti agevolazioni finanziarie che a qualsiasi titolo favoriscono l'assunzione di personale da parte delle imprese;

3) prevedendo la possibilità di accesso agli interventi ed alle agevolazioni di

cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

i) prevede che chi presta servizio civile non possa assumere, se impeditivi del normale espletamento del servizio, impieghi pubblici o privati ovvero svolgere attività professionali, e che i giovani che già si trovino nell'esercizio di tali funzioni ed attività conservino il posto di lavoro e maturino per il periodo del servizio prestato la relativa anzianità lavorativa;

l) prevede che l'assistenza sanitaria sia assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto per il servizio prestato all'estero: in tale ipotesi, qualora la missione preveda l'impiego di reparti di Forze armate italiane, l'assistenza sanitaria deve essere assicurata dal servizio di sanità militare;

m) prevede che i giovani assegnati al servizio civile nazionale svolgano un periodo di formazione di durata complessiva non inferiore ad un mese.

ART. 5.

(Agenzia per il servizio civile).

1. All'Agenzia per il servizio civile, di cui al comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione delle esigenze ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, l'impiego dei giovani che devono prestare il servizio civile;

b) provvedere alle assegnazioni presso gli enti e le organizzazioni convenzionati;

c) predisporre i programmi per i corsi di formazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera m);

d) stipulare le convenzioni con gli enti e le organizzazioni pubblici o privati;

e) verificare, tramite le amministrazioni provinciali, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte dei giovani coinvolti, nonché il rispetto delle convenzioni e dei progetti di impiego da parte degli enti e delle organizzazioni;

f) emanare il regolamento di disciplina;

g) autorizzare l'impiego dei volontari in missioni umanitarie nelle quali sia impiegato personale italiano, secondo le modalità definite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

ART. 6.

(Enti e convenzioni).

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendono concorrere all'attuazione del servizio civile nazionale, per essere ammessi alla convenzione con l'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 5, devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 2;

c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;

d) avere svolto attività continuativa da non meno di tre anni. Tale requisito non è richiesto per gli enti locali.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano all'Agenzia per il servizio civile domanda di ammissione alla convenzione, indicando i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi di impiego, nonché il numero totale dei giovani che possono essere impiegati.

3. Ogni convenzione è stipulata sulla base della presentazione di un progetto di impiego coerente con le finalità dell'ente.

ART. 7.

(Ammissione al servizio).

1. I cittadini ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno, salvo rinvio disciplinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera g), agli enti e alle organizzazioni di cui all'articolo 6.

ART. 8.

(Rifiuto a prestare il servizio civile).

1. Il cittadino che rifiuta di prestare il servizio civile è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Competente a giudicare per il reato di cui al comma 1 è il tribunale del comune nel quale deve essere svolto il servizio civile.

3. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile. L'assegnazione estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio civile.

ART. 9.

(Sanzioni).

1. Al cittadino che presta servizio civile, che si rende responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio, possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) la diffida per iscritto;
- b) la sospensione di permessi e licenze;
- c) il trasferimento presso altro ente o altra provincia.

2. Le sanzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono comminate dal rappresentante dell'ente. La sanzione di cui alla lettera *c)* del medesimo comma è comminata dal responsabile dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 5.

ART. 10.

(Fondo nazionale per il servizio civile).

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile.

ART. 11.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sulla organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile nazionale.

ART. 12.

(Disposizioni transitorie).

1. Nelle more del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi delle disposizioni della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con gli enti idonei ai sensi delle disposizioni previgenti.

ART. 13.

(Abrogazione).

1. La legge 8 luglio 1998, n. 230, è abrogata.

